

RESPONSABILITA' E DELEGHE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- ▶ AVV. DANIELE CARISSIMI
- ▶ AVV. CHIARA FIORE
- ▶ WWW.AMBIENTELEGALE.IT

Il Pacchetto di Direttive sull'economia circolare



Sono entrate in vigore il 4 luglio 2018, le quattro direttive comunitarie sull'economia circolare - recepite in Italia l'11, il 12 e il 14 settembre con i **D.Lgs. 116, 117, 118, 119 del 2020** - le quali sono andate a incidere su numerose norme di diritto ambientale:

- ▶ sulla direttiva rifiuti (2008/98/CE),
- ▶ sulla disciplina degli imballaggi (1994/62/CE),
- ▶ sulla disciplina delle discariche (1999/31/CE),
- ▶ Sulla disciplina dei rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/UE), dei veicoli fuori uso (2000/53/CE) e delle pile (2006/66/CE).

1

Direttiva 2018/849/UE che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

2

Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

3

Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

4

Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio



Le novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020

di recepimento delle Direttive UE/
851/2018 UE/852/2018

Le modifiche del D. Lgs. 116/2020

Art. 1 - Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo I

Art. 177 - Campo di applicazione e finalità

Art. 178 - Principi

Art. 178-bis - Responsabilità estesa del produttore

Art. 178-ter – Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore

Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

Art. 180 – Prevenzione della produzione di rifiuti

~~Art. 180-bis – Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti~~

Art. 181 – Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

Art. 182-ter – Rifiuti organici

Art. 183 – Definizioni

Art. 184 – Classificazione

Art. 184-bis – Sottoprodotto

Art. 184-ter – Cessazione della qualifica di rifiuto

Art. 185 – Esclusioni dall'ambito di applicazione

Art. 185-bis - Deposito temporaneo prima della raccolta

commerciale@ambientelegale.it

Art. 188 - Responsabilità della gestione dei rifiuti

Art. 188-bis - Sistema di tracciabilità dei rifiuti

Art. 189 - Catasto dei rifiuti

Art. 190 - Registro cronologico di carico e scarico

Art. 193 - Trasporto dei rifiuti

Art. 193-bis - Trasporto intermodale

Art. 194 - Spedizioni transfrontaliere

Art. 194-bis - Procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti per il SiSTRI

Art. 195 - Competenze dello Stato

Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo II

Art. 198 - Competenze dei comuni

Art. 2 Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo III

Art. 198-bis - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti

Art. 199 - Piani regionali

Art. 205 - Misure per incrementare la raccolta differenziata

Art. 205-bis - Regole per il calcolo degli obiettivi

Le modifiche del D. Lgs. 116/2020

Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo IV

Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali

Modifiche Parte IV, Titolo I, Capo V

Art. 214-ter Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata

Modifiche Parte IV Titolo III

Art. 230 - Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture

Art. 4 Modifiche Parte IV , Titolo VI, Capo I

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 263 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Modifiche Parte IV, Titolo VI, Capo II

Art. 266 - Disposizioni finali

Art. 5 Modifiche al DM 8 aprile 2008

Allegato I, paragrafo 4.2

Art. 7 Abrogazioni e modifiche

Art. 179 (, commi 5, 6, 7 e 8

Art. 180-bis

Art. 188-ter

Art. 230, comma 4

Art. 264-ter

Art. 264-quater

Art. 266, comma 4

Art. 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

Commi 3 bis, 3 ter e 3 quinquies dell'Art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.

Comma 8 dell'art. 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

QUALI ▶ RESPONSABILITÀ

Quali sono le responsabilità cui può andare incontro l'imprenditore?

- responsabilità **amministrativa dell'ente** di cui al D.lgs. 231/2001;
- responsabilità **civile** (2043/2049/2050);
- responsabilità **penale**;
- responsabilità **amministrativa**.

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ



Cass. Sez. III n. 5912 del 14 febbraio 2020

- ▶ Deve ritenersi consolidato il c.d. principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. Ciò comporta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi. Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188, d.lg. n. 152/2006, e più in generale dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", di cui all'art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione.

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ - responsabilità del produttore -

▶ - POSIZIONE DI GARANZIA -

- ▶ La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava, ai sensi dell'art. 188 del d.lgs. n. 152/2006, su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento. Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento.
- ▶ Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.
- ▶ ↓

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ - responsabilità del produttore -

- ▶ In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti [...]
- ▶ Peraltro, a causa dell'estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull'esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all'ambiente [...] la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. Poiché inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l'indicazione dell'impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, comma 1, lett. c ed e del D.lgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz'altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti.
- ▶ T.A.R., Sez. III - 14/01/2009, n. 40
VENETO

PRINCIPIO DI CORRESPONSABILITÀ

- ▶ tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.
- ▶ CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3[^], 10 aprile 2012 (Ud. 28/02/2012), Sentenza n. 13363

LE DEFINIZIONI

▶ RILEVANTI

ART. 183

PRODUTTORE ART.183, LETT. F)

- ▶ *il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore materiale) e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore giuridico) (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)*

Cass. pen. Sez. III, 16/04/2019, n. 39952

- ▶ L'art. 1, Legge n. 125/2015 - che ha esteso la nozione di "produttore di rifiuti" di cui all'art. 183, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006 anche al produttore "giuridico" e non solo materiale del residuo da destinare allo smaltimento - non ha modificato il quadro delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attività abusiva. Infatti, la nuova disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 188, comma 1, pur avendo specificato la responsabilità del produttore giuridico di rifiuti - da doversi intendere quale committente dei lavori da cui deriva la produzione degli stessi - non ha certamente escluso la responsabilità del produttore materiale, ossia del soggetto che abbia, di fatto, prodotto le sostanze destinati allo smaltimento.

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE,
Sez. 3^ 04/05/2018, Sentenza n.19152**

In caso di appalto, la responsabilità della stazione appaltante, in relazione alla eventuale produzione di rifiuti derivanti dalla esecuzione della prestazione dedotta in obbligazione contrattuale, e ciò deve valere tanto più ove il fatto concernente la eventuale gestione di rifiuti sia esulante rispetto alla immediata esecuzione di quanto dedotto in contratto, è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata **un'ingerenza nella esecuzione dell'opera ovvero un controllo diretto su quest'ultima da parte del committente,** tale da comportare l'estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente concernente il solo soggetto appaltatore.

*DETENTORE
ART.183, LETT.
H)*

- ▶ *il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso*



GLI OBBLIGHI DEL 184 E DEL 193

commerciale@ambientelegale.it

Art. 184 Classificazione_ONERE DELLA CLASSIFICAZIONE

ART. 184 (Classificazione)

~~5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.~~

commerciale@ambientelegale.it

ART. 184 (Classificazione)

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti.

20

RESPONSABILITA' NELLA COMPILAZIONE DEL FIR

~~ART. 193 (Trasporto dei rifiuti)~~

ART. 193 (Trasporto dei rifiuti)

17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili in base alla comune diligenza.

LA GESTIONE

ART. 183 (Definizioni)

~~n) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;~~

comunicazione@ambientelegale.it

ART. 183 (Definizioni)

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;»

22

LA RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE ▶ DEI RIFIUTI

ART. 188

**Cass. Pen.
Sez. III, 29
gennaio 2016,
n. 3860**

- ▶ ... gli adempimenti relativi al controllo dell'autorizzazione del soggetto autorizzato alle attività di recupero o di smaltimento, alla restituzione del formulario ed, in caso di omissione, alla comunicazione alla Provincia, non esauriscono completamente la misura della diligenza richiesta al detentore dei rifiuti, in quanto l'esenzione di responsabilità presuppone non solo il rispetto delle condizioni formali e documentali previste dalla legge, ma anche la mancanza di comportamenti colpevoli in capo al produttore-detentore che lo rendano partecipe della commissione di illeciti ambientali per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti e che si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda.

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

~~1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento nonché dei precedenti detentori o del produttore di rifiuti~~

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

~~1 bis - Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamenti dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'art. 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della Parte Quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5.~~

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

~~2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:~~

- ~~a) autosmaltimento dei rifiuti;~~
- ~~b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;~~
- ~~c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;~~
- ~~d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;~~
- ~~e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.~~

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

~~3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:~~

- ~~a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;~~
- ~~b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.~~

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

Articolo 15 Dir. 2008/98/CE come modificata

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegna ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4 e 13.

2. Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.

1. Member States shall take the necessary measures to ensure that any original waste producer or other holder carries out the treatment of waste himself or has the treatment handled by a dealer or an establishment or undertaking which carries out waste treatment operations or arranged by a private or public waste collector in accordance with Articles 4 and 13.

2. When the waste is transferred from the original producer or holder to one of the natural or legal persons referred to in paragraph 1 for preliminary treatment, the responsibility for carrying out a complete recovery or disposal operation shall not be discharged as a general rule. Without prejudice to Regulation (EC) No 1013/2006, Member States may specify the conditions of responsibility and decide in which cases the original producer is to retain responsibility for the whole treatment chain or in which cases the responsibility of the producer and the holder can be shared or delegated among the actors of the treatment chain.

Articolo 15 Dir. 2008/98/CE come modificata

3. Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 8, che la responsabilità di provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale responsabilità.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del loro territorio, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13.

3. Member States may decide, in accordance with Article 8, that the responsibility for arranging waste management is to be borne partly or wholly by the producer of the product from which the waste came and that distributors of such product may share this responsibility.

4. Member States shall take the necessary measures to ensure that, within their territory, the establishments or undertakings which collect or transport waste on a professional basis deliver the waste collected and transported to appropriate treatment installations respecting the provisions of Article 13.

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

~~4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti~~

ART. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

Cass. Pen.,
Sez. III, del 18
luglio 2017, n.
35179

- ▶ *Il produttore o il detentore* dei rifiuti è esonerato dalle proprie responsabilità solo se conferisce il rifiuto al terzo autorizzato, gravando su di lui l'onere di accertarsi che il terzo sia effettivamente titolare della relativa autorizzazione. Il produttore/detentore dei rifiuti conferiti non risponde, pertanto, del modo eventualmente illecito con cui il terzo autorizzato li smaltisce, sempre che abbia ricevuto il formulario di trasporto o il certificato di avvenuto smaltimento del rifiuto. Al di là di questi casi, il produttore/detentore del rifiuto non risponde del modo con cui il terzo gestisce il servizio di smaltimento e delle eventuali inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione, non essendo egli costituito garante. E' piuttosto vero il contrario, che il titolare dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero dei rifiuti prodotti da terzi è responsabile penalmente di inosservanza delle relative prescrizioni (art. 256, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), pur se l'attività di recupero sia gestita direttamente dal terzo (Sez. 3, n. 5346 del 12/01/2011, Massucco).

NB! CFR CON ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità)

~~ART. 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti)~~

~~4. Il soggetto che non aderisce al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al comma 2, lett. a), deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall'articolo 193.~~

ART. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvenuto **recupero** o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, **nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.**

LA DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' IN AZIENDA: LE DELEGHE INTERNE

DELLE RESPONSABILITÀ TRATTATE CHI RISPONDE?

Tradotto (Problema delle responsabilità):

- ▶ COME POSSO TUTELARE LA MIA AZIENDA E DIFFONDERE LA CULTURA DI IMPRESA? (*prospettiva dall'alto*)
- ▶ CHI VA IN GALERA? CHI PAGA? (*prospettiva dal basso*)



Vediamo le responsabilità in azienda e come possono essere **PIANIFICATE** (e non eliminate)

PUNTO DI PARTENZA: LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Nelle società di capitali i soggetti responsabili sono:

- ▶ Amministratore Unico
- ▶ Consiglio di Amministrazione (TUTTI i consiglieri NON SOLO il Presidente che, salvo deleghe, è un mero rappresentante) *

*Sentenza Thyssen

AMMINISTRATORE RESPONSABILITÀ

Cass. Pen. Sez. III, 17 luglio 2014, n. 41996

► Il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. Una volta conferita la delega dal C.d.A. all'amministratore delegato, l'obbligo di vigilanza della gestione delle attività incidenti sulla tutela ambientale incombe al delegato e non al Presidente del C.d.A.

CONFERME DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA AMBIENTALE

- ▶ In materia di smaltimento di rifiuti, l'amministratore di una società che gestisce un impianto produttivo é destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, in qualità di legale rappresentante. Pertanto, si configura la responsabilità penale, quanto meno per colpa, se il legale rappresentante di una persona giuridica non adotti tutte le misure idonee ad assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti e se non assolva l'onere di provare che il servizio di prevenzione sia funzionante e che ad esso sia preposto un dirigente responsabile.
- ▶ cass.pen.,sez.III,n.2478 del 17.01.2008

CONFERME DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA AMBIENTALE


La responsabilità dei soggetti preposti alla direzione aziendale che non adottano le misure necessarie per evitare illeciti nella gestione dei rifiuti non deve necessariamente essere consapevole e volontaria.

Cassazione, 9 febbraio 2012 n. 5033

PROBLEMI

- ▶ La «vicinanza» tra i soggetti apicali e la società mette a rischio, in caso di reato, la società stessa (cfr. d.lgs. 231/2001)
- ▶ Le competenze sono sempre più tecniche e specializzate e gli adempimenti così numerosi da richiedere un supporto ai predetti soggetti (cfr. *ambiente e sicurezza*)
- ▶ È ormai inattuale (e rischioso) un sistema in cui vi è un amministratore «*pater familias*» che decide e assume su di sé tutte le decisioni, da un lato, e le responsabilità, dall'altro (cfr. necessità di mantenere i requisiti morali nelle gare di appalto)
- ▶ Difficoltà tuttavia di «selezionare» persone di fiducia e che sono disponibili ad assumere su di sé le relative responsabilità

SOLUZIONI



Modello di Organizzazione e
Gestione ex d.lgs. 231 del
2001



Formazione costante e
periodica



Progetto deleghe

PROGETTO DELEGHE (E NON SOLO DELEGHE!)

- ▶ La distribuzione delle responsabilità all'interno di una società non avviene SOLO attraverso le deleghe di funzioni (esse rappresentano una parte della soluzione) ma attraverso un percorso complesso e articolato che *coinvolge*
- ▶ Prima di tutto le responsabilità all'interno degli organi di vertice (deleghe gestorie)
- ▶ Poi la distribuzione delle stesse ad ulteriori soggetti formati ed individuati (deleghe di funzioni)
- ▶ All'interno di un percorso di condivisione degli obiettivi tra i predetti soggetti -> *tutelare la società dove si lavora/apportare ricchezza/evitare perdite economiche*

ATTRAVERSO ▶ QUALE PERCORSO?

1. INDIVIDUARE IN PRIMO LUOGO CHI HA I POTERI

“La questione attinente all’individuazione del soggetto che assume su di sé in via immediata e diretta, la posizione di garanzia, precede logicamente e giuridicamente quella dell’eventuale trasferimento delle funzioni, ...”.



Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2009 n. 4123
Cass. Pen. Sez. IV, 25 marzo 2010 n. 11582



La verifica circa la sussistenza di eventuali delibere di CDA



Attraverso l’analisi delle norme statutarie

2. ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE GESTORIE



LA FONTE

ART. 2381 C.C. - (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati) “[...]”

- ▶ Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
- ▶ Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; [...]
- ▶ Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

PERCHÉ RICORRERE ALLA DELEGA GESTORIA

► Attraverso la *delega gestoria* - di cui al detto art. 2381 c.c. - è possibile trasferire la posizione datoriale, dal complesso degli amministratori del CdA ad un singolo amministratore, ovvero i poteri di gestione controllo e spesa aziendali, possono essere attribuiti a più soggetti, anche per settori diversi. (es: partecipazione a gare di appalto, amministrazione e controllo, personale etc.)

► In questo caso è possibile che all'interno della medesima impresa, coesistano più figure datoriali.

ATTRIBUZIONE A TITOLO ORIGINARIO

- ▶ La Suprema Corte ha qualificato l'attribuzione effettuata in tale modo come “ex lege” ed “a titolo originario” ed ha statuito che le figure dei garanti *“hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto.”*
- ▶ -> Delibera del CDA!

NON ESCLUDE INTERAMENTE LA RESPONSABILITÀ DEL CDA

- ▶ Nel caso di una efficace *delega gestoria* conferita ad uno o più amministratori “*tale situazione può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega” (Cass. Penale Sezione IV, sent. n. 38991/2010)*

- ▶ A monte, verificare le previsioni Statutarie e segnatamente:
 - ▶ Se è prevista la possibilità di delegare tale responsabilità,
 - ▶ In che termini è conferita la rappresentanza (è necessario infatti che l'amministratore abbia la possibilità di impegnare la società verso terzi)
- ▶ Verificare se sono già state rilasciate delle deleghe
- ▶ Procedere alla delibera del Cda in cui vengono «distribuite» le deleghe
- ▶ Comunicare alla CCIA competente

**IN SINTESI:
COSA È
NECESSARIO
FARE PER
L'ATTRIBUZIONE
DI DELEGHE
GESTORIE?**



▶ **3. LA DELEGA DI FUNZIONI**

POSTA LA RESPONSABILITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE LO STESSO...

commerciale@ambientelegale.it

- ▶ ...può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell'organizzazione aziendale, affidare, in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, *la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica ed autonomia decisionale*: in tal caso la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. **(Cass. Pen. Sez. III, n. 31364 del 23 giugno 2017)**

COME?

ART. 16 D.Lgs 81/2008

REQUISITI

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da **atto scritto recante data certa**.
- Atto notarile o altro scritto la cui data sia certificata validamente
 - Permette di provare efficacemente l'esistenza della delega

COME?

ART. 16 D.Lgs 81/2008

REQUISITI

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

b) che il delegato possenga tutti i **requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

- Compresenza delle due qualità
- Professionalità con idoneo titolo di studio o con preparazione professionale specifica
- Esperienza è l'essersi già cimentato nel settore in cui è chiamato ad operare.

COME?

ART. 16 D.Lgs 81/2008

REQUISITI

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di **organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

Senza la delega è meramente formale in quanto non permette il corretto adempimento della funzione delegata.

COME? ART. 16 D.Lgs 81/2008 REQUISITI

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

e) che la delega sia **accettata dal delegato per iscritto**.

Il delegato deve essere pienamente consapevole, affinché la relativa delega possa considerarsi valida.

“In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza dei seguenti requisiti:

- a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale;*
- b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;*
- c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;*
- d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;*
- e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo”.*

Cass. Pen. Sez. III, 3 maggio 2013 n. 29415

LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA AMBIENTALE RIPERCORRE GLI STESSI REQUISITI DELLA DELEGA IN MATERIA DI SICUREZZA

IL REQUISITO DELLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA NON C'È PIÙ

- ▶ *“In tema di reati ambientali, non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima, attesa l'esigenza di evitare asimmetrie con la disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la quale, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16, non contempla più tale requisito tra quelli richiesti per una delega valida ed efficace”.*
- ▶ Cass. pen. Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 43246

COME?
ART. 16 D.Lgs
81/2008
PUBBLICITÀ

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva **pubblicità**.

PRINCIPI GENERALI ART. 16 D. Lgs. 81/2008 OBBLIGO DI VIGILANZA

- ▶ 3. La delega di funzioni non esclude l'**obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro** in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'**obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all' articolo 30, comma 4 [c.d. Modello 231].**

SUB-DELEGA E DIVIETO DI DELEGA A CASCATA

- ▶ **3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate [c.d. delega a cascata].**

OBBLIGO DI VIGILANZA Cass. civ. Sez. I Sent., 09/01/2013, n. 319

► **A carico degli amministratori è posto il dovere di vigilare** sul generale andamento della gestione sociale, nonché di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società o comunque per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. **Tale dovere prescinde dalla delega di determinate funzioni al comitato esecutivo o a singoli amministratori, e la sua violazione comporta pertanto il riconoscimento della responsabilità per i predetti atti, a meno che non sussista la prova che l'amministratore, pur essendosi diligentemente attivato a tal fine, non abbia potuto in concreto esercitare la dovuta vigilanza a causa del comportamento ostantivo degli altri componenti del consiglio di amministrazione.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT



COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT



051 0353030